

LA RIFORMA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

INNOVAZIONI E CRITICITA'

MODIFICHE AGLI SCHEMI DI BILANCIO E I RIFLESSI FISCALI

Ermanno Fonderico
Membro del Gruppo Fiscalità del CNDCEC

Dicembre 2016

An independent member of UHY International



PROBLEMATICHE INTRODUTTIVE

L'art. 11 del D.Lgs. 139/2016 dispone:

“Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”

Il decreto non contiene però norme di adeguamento della normativa tributaria per “accogliere” le nuove disposizioni.

Esistono, in attesa dell’inevitabile completamento della riforma:

- disposizioni civilistiche (ex D.Lgs. 139) ispirate agli IAS/IFRS contrastanti con la disciplina generale del TUIR
- disposizioni fiscali “speciali” applicabili solo ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi IAS/IFRS

QUADRO GIURIDICO INCOMPLETO

IRES

Al fine di evitare un consistente doppio binario, occorrerebbe estendere ai soggetti con bilancio civilistico le disposizioni recate dal D.Lgs. 38/2005, D.MEF 48/2009 e dal D.MEF 8 giugno 2011, introdotta per i soggetti IAS ed in particolare il principio introdotto dal DM 48/2009, all'art. 83 TUIR, della **“derivazione rafforzata”** in base al quale: **“Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionalivalgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi”**.

IRAP

La disciplina IRAP, salvo quanto in seguito si accennerà per le innovazioni apportate dai nuovi principi, è già adeguata a detti nuovi principi contabili introdotti con il DM 139/2016 in quanto il c. 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 446/1997 dispone:

“Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e qualificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa”.

Verso una disciplina fiscale dipendente dai principi contabili?

PROBLEMATICHE INTRODUTTIVE

Per adeguare il trattamento delle operazioni dei soggetti con bilancio civilistico ispirate ai principi IAS a quello dei soggetti IAS occorre una nuova disposizione che stabilisca:

- la copertura necessariamente prima dell'1.1.2017
- il regime di prima applicazione
- la disciplina a regime
- il regime delle operazioni pregresse
- il regime delle modifiche o cambi di principi contabili
- l'estensione delle disposizioni fiscali applicabili ai soggetti IAS

alle operazioni dei soggetti con bilancio civilistico per le operazioni ispirate agli IAS

- disposizioni per l'attuazione di nuovi principi

Il comma 1-bis dell'art. 2423-bis del codice civile dispone:

«La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto»

Problematiche aperte

- È un principio applicabile ai soli principi individuati dall'OIC o a tutto il bilancio?
- Quali sono gli effetti tributari ove fosse applicabile all'intero bilancio?

AZIONI PROPRIE

La disciplina civilistica relativa alle azioni proprie (artt. da 2357 a 2357-quater, c.c.) è stata modificata prevedendo ora l'iscrizione di una riserva negativa nel Patrimonio Netto, considerando le operazioni in base alla prevalenza della sostanza sulla forma, trattate come rimborso/ri-emissione azioni

È necessaria una norma di adeguamento perché altrimenti, secondo l'attuale quadro normativo, esiste un rischio di tassazione

Per i soggetti IAS, l'art. 3 del D.M. 48/2009 ne esclude la tassazione e le differenze positive derivanti da tali operazioni vengono rilevate come sovrapprezzo che, in caso di distribuzione, non è soggetto ad imposta ex artt. 47 e 89 del TUIR

IL PRINCIPIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio al costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore del presumibile realizzo (art. 2426, comma 1, n. 8)

Il disagio e l'aggio di emissione sono rilevanti secondo il criterio del costo ammortizzato (art. 2426, comma 1, n. 7)

Le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile (art. 2426, comma 1, n. 1)

Il comma 2 dell'art. 2426 c.c. richiama i principi IAS.

I principi contabili a cui bisogna riferirsi sono l'OIC n. 15 (crediti) e l'OIC n. 19 (Debiti) ma per connessione occorre far riferimento anche ad altri principi contabili (Immobilizzazioni materiali e immateriali, Titoli ecc)

Per quanto di interesse:

- per i **crediti commerciali** con scadenza oltre 12 mesi la differenza tra costo ammortizzato in assenza di attualizzazione e il valore attualizzato al tasso di mercato comporta **minori ricavi** e un corrispondente provento finanziario da imputare lungo la durata del credito (interessi impliciti);
- per i **crediti finanziari** la differenza suddetta è imputata tra gli oneri finanziari nel C/E alla voce C/17 “salvo che le caratteristiche dell’operazione non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura”(OIC 15, par. 43) ad es. di conferimento

I ricavi e gli interessi non corrispondono più a quelli giuridico-formali e le spese, in precedenza ammortizzabili come oneri pluriennali, vengono ora “diversamente spalmati” come onere finanziario lungo la vita dello strumento finanziario.

IL PRINCIPIO DEL COSTO AMMORTIZZATO

Pur avendo uniformato il principio contabile a quello IAS, per i soggetti IAS tali divergenze rilevano fiscalmente in quanto considerate qualificazioni IAS “coperte” dall’art. 83 del TUIR (Cfr. Circ. 7/E del 2011 par. 4.1 ove si afferma la rilevanza dei c.d. *day one loss e day one profit con l’esclusione nella prima iscrizione dai limiti delle svalutazioni deducibili ex art. 106 TUIR* ma non dalle valutazioni successive).

L’attuale art. 96 TUIR favorisce la politica del credito mercantile (non si tiene conto degli interessi passivi impliciti sui crediti commerciali e si tiene conto degli interessi attivi sui medesimi crediti, da ritenere anche impliciti). Con il costo ammortizzato le componenti finanziarie vengono esplicitate e risultano dal C/E (viene cioè esplicitata la causa finanziaria).

Incidono anche sconti e abbuoni concessi in fattura (ma nei 12 mesi come rileva?) e non quelli di natura finanziaria all’incasso che rilevano come oneri finanziari (OIC 15, nn. 32 e 55)

Resta evidente che il “doppio binario” potrà essere evitato solo se verrà estesa la disciplina ex art. 83 del TUIR, applicabile ai soggetti IAS, anche ai soggetti che applicano i principi nazionali.

Prestiti a tasso agevolato

L'Oic 19 non tratta dei prestiti agevolati.

Trattandosi di debiti occorre applicare il medesimo procedimento del tasso di mercato e rilevare a conto economico (come provento finanziario) la differenza “*systematicamente*” lungo la durata del prestito, a bilanciamento dell'interesse di mercato, come contributo pubblico (IAS 20, nn. 10/a e 12). Non è quindi applicabile il principio *one day profit* IAS 39 (finanziamento ricevuto a minor tasso di mercato)

Anche tale modifica incide sugli interessi deducibili in quanto il 30% del provento è inferiore alla differenza di tasso

PERDITE SU CREDITI

Per le perdite su crediti gli elementi certi e precisi sussistono “in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio in applicazione dei principi contabili” (comma 5 dell’art. 101 TUIR).

Con riferimento alle perdite su crediti di modesta entità e quelle riferite a procedure concorsuali anche minori, i principi contabili vengono chiamati ad individuare l’ultimo periodo di imposta *in cui si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito in bilancio* (comma 5-bis dell’art. 101 TUIR).

L’OIC n. 15, parr. da 69 a 75, ha chiarito, tra l’altro, il concetto di **estinzione dei diritti contrattuali** di origine IAS individuandola, ad esempio, in uno dei seguenti eventi:

- pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifica di fatturazione e ogni altro evento che fa venir meno il diritto ad esigere determinati ammontari di disponibilità liquide, o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti”(n.70)
- nonché la cessione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi (perdita da imputare in B14), fatta salva la componente finanziaria (anticipo pagamento che a determinate condizioni, se rilevato come onere finanziario assume rilevanza anche ai fini fiscali - Risol. 117/E del 2014)

Si potrebbe concludere sul punto una relativa uniformità della disciplina fiscale e IAS/IFRS in materia di perdite su crediti.

SPESE RELATIVE A PIÙ ESERCIZI

Divieto di capitalizzare costi di ricerca e pubblicità (fermi i costi di sviluppo)

Nella considerazione che le spese di ricerca, pubblicità e propaganda non sono più capitalizzabili, l'art. 108 del TUIR dovrebbe essere sostanzialmente riscritto. Per quanto di interesse, il primo comma dovrebbe essere sostituito con la disposizione di carattere generale che consenta a tutti i soggetti di dedurre le spese relative a più esercizi nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio con ciò recependo corrette scelte contabili sorrette dai principi contabili

ABOLIZIONE DELLA PARTE STRAORDINARIA DEL C/E

L'abrogazione in esame comporterà la rilevazione residuale in A5 e B14 dei componenti che in precedenza affluivano tra i proventi e gli oneri straordinari e che ora affluiscono anche a PN secondo corretti principi contabili adottati.

Implicazioni tributarie derivanti dalla predetta modifica:

- inclusione nella base imponibile IRAP dei detti componenti ex “straordinari” con un’eccezione (plus/minus cessione di aziende o rami di aziende in linea con Circ. 29/E del 2009);
- le diffuse attualizzazioni e la qualifica dei derivati incideranno sulle componenti IRAP rilevate secondo i principi contabili adottati dall’impresa;
- il principio di correlazione IRAP continuerà ad operare tra componenti rilevanti ai fini IRAP in capo al medesimo soggetto (con problematica delle imputazioni a PN)

Altri aspetti di rilievo

- ROL sarà influenzato dalle nuove componenti dei raggruppamenti A) e B) del conto economico rendendolo "erratico" in mancanza di correttivi all'art. 96 del TUIR;
- in materia di società di comodo o in perdita sistemica, costi e valore della produzione, accolti ora alle voci A) e B) del C/E, potrebbero significativamente alterare il funzionamento della disciplina

Gli errori rilevanti commessi in esercizi precedenti sono contabilizzati sul saldo di apertura del PN dell'esercizio come previsto dall'OIC 29

Gli errori non rilevanti vanno a C/E (OIC 29 e IAS 8)

Al momento manca la norma fiscale simile a quella per i soggetti IAS (l'imputazione a PN rileva come imputazione a C/E), ma si ritiene che verrà introdotta

Aspetto tributario

Evoluzione della normativa e della prassi tendenti a sanzionare solo i casi di danno erariale: novità in materia di sanzioni amministrative per violazione della competenza

La sanzione per infedele dichiarazione è ridotta di un terzo ove il componente positivo abbia concorso al reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente. Tale sanzione si riduce ad € 250 se non vi è alcun danno all'erario (c. 4 art. 1 D.Lgs. 471/97 novellato con D.Lgs. 158/2015).

I CAMBIAMENTI DI STIMA

Sono imputati a C/E dell'esercizio

In Nota Integrativa va indicato l'effetto del cambiamento e **l'incidenza fiscale**

Esempi riportati in OIC 29:

- **Inesigibilità crediti**
- **Recuperabilità imposte anticipate**
- **Riduzione vita utile dei cespiti**

Il maggiore ammortamento rispetto ai coefficienti tabellari previsti dal D.M. 31/12/1988, potrà essere portato come variazione in aumento nella dichiarazione ai fini IRES e troverà assorbimento dal termine dell'ammortamento civilistico e/o in caso di dismissione o cessione. Ove vi sia anche una svalutazione (*impairment* non deducibile ai fini IRES e IRAP) si rinvia alla circolare 20/06/2012, n. 26

Ai fini IRAP la svalutazione (non deducibile) e le riduzioni in esame verranno assorbite in base all'autonomo criterio dell'ammortamento contabile: *ossia ripartendo il valore fiscale del bene (valore contabile residuo al lordo della svalutazione non dedotta fiscalmente) sulla base della vita utile residua del bene stesso* (Circolare 20/06/2012, n. 26)

I DERIVATI

Con la riforma in esame i derivati sono rilevati come operazioni a bilancio.

L'art. 112 del TUIR disciplina le "Operazioni fuori bilancio"
Sembra dunque inevitabile una modifica dell'art. 112 TUIR che equipari i soggetti IAS e i soggetti a bilancio ordinario o abbreviato:

- Derivati "speculativi" a fair value a C/E con rilevazione solo degli utili a riserva non distribuibile
- Derivati di copertura trovano bilanciamento nel C/E a correzione dell'elemento coperto e vi concorrono eventuali maggiori, minori valori
- Derivati di copertura dei flussi finanziari attesi che da riserva positiva o negativa di PN non disponibile ritornano a C/E a correzione del componente coperto

I DERIVATI

IRAP: a legislazione vigente i componenti del valore/costo della produzione vengono assunti: "*... secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio*" dei principi contabili adottati dall'impresa»

La qualifica di derivati finanziario e non finanziario influenzerà IRES e IRAP.